



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 13 DEL 4 DICEMBRE 2022

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE**

In questa scheda riepiloghiamo le modalità di calcolo e di versamento del saldo IMU 2022, in scadenza il prossimo 16 dicembre, sulla base della normativa in vigore per il 2022. Da notare, che la maggior parte delle norme che esoneravano dai versamenti IMU per il saldo 2020 e il primo acconto 2021 non sono applicabili con riferimento al saldo 2022, per il quale rimangono applicabili solo alcune esenzioni specifiche.

Pagina 4

AGGIORNAMENTO CONTINUO: LA LEGGE DI BILANCIO 2023

- **MISURE LAVORO E PREVIDENZA: AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI NEL 2023**

Esonero del 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumeranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 beneficiari di reddito di cittadinanza, donne svantaggiate e giovani under 36. E' quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio. Per fruire del beneficio occorre per prima cosa rispettare specifici requisiti e condizioni, nonché il limite massimo di importo calcolato su base annua. Per le agevolazioni già previste dalla legge di Bilancio 2021, introdotte per il biennio 2021/2022, occorrerà inoltre attendere l'autorizzazione della Commissione UE.

Pagina 9

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 13

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 02.12.2022 AL 16.12.2022**

Pagina 14

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Autodichiarazione aiuti di stato: proroga invio al 31 gennaio 2023

In data 29 novembre con [Provvedimento n. 439400](#) le Entrate hanno prorogato la scadenza, prevista per il 30 novembre, dell'invio della Autodichiarazione aiuti di stato Covid, al 31 gennaio 2023. Inoltre, si dispone anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del o provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

Si segnala inoltre che **l'Agenzia, in data 22 novembre**, ha pubblicato un'altra FAQ **che si aggiunge ai 28 chiarimenti precedenti sull'adempimento**, [consultabili sul sito della stessa Agenzia](#).

Legno e legna da ardere compensazione IVA confermata per il 2022

Pubblicato nella G.U. n° 275 del 24 novembre 2022 il [decreto MEF del 10 ottobre 2022](#) sulle percentuali di compensazione IVA per legno e legna da ardere, per l'anno 2022. In particolare, **restano fissate al 6,4% le percentuali applicabili dai produttori agricoli alle cessioni di legno e legna da ardere come previsto per il 2020 e 2021**. Si ricorda che le percentuali disciplinate dall'art 34 del DPR 633/72 si applicano a:

- ◆ legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine,
- ◆ cascami di legno, compresa la segatura;
- ◆ legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Alluvione Ischia: decisa la sospensione dei versamenti fiscali

Il Governo ha approvato ieri 1° dicembre 2022 un decreto-legge che dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli **eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia** a partire dal 26 novembre 2022. In particolare, il testo prevede le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, tra le quali:

- ◆ **la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle cartelle** di pagamento per i residenti delle zone colpite **fino al 30 giugno 2023**;
- ◆ **la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e penali** presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall'evento alluvionale;
- ◆ la medesima sospensione, fino al 31 dicembre 2022, per i giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari;
- ◆ la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissata al 31 dicembre 2022.

Esterometro: irrilevanti i buoni corrispettivo multiuso

Con [Risposta a interpello n° 579 del 30 novembre 2022](#) le Entrate forniscono chiarimenti sui **buoni corrispettivo multiuso** e l'irrilevanza dell'acquisto ai fini del c.d. "esterometro" (Articolo 1, comma 3-bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

L'Agenzia evidenzia che il mero trasferimento di buoni corrispettivo c.d. "multiuso", non diversamente da quello del denaro o di crediti in denaro, non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi. Quindi si ritiene che i dati relativi agli acquisti fuori campo iva art. 2 c. 3 lett.

a) DPR 633/72, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso acquistati da soggetti esteri, non vanno comunicati con l'esterometro, non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.

Fringe benefits fino a 3000 euro circolare Assonime

Come noto, il decreto legge 176-2022 [Aiuti "Quater"](#) ha previsto un nuovo innalzamento a 3000 euro del tetto massimo di fringe benefits, ossia le erogazioni in natura di beni e servizi esenti da IRPEF per i lavoratori e deducibili per i datori di lavoro, a norma dell'art 51 comma 3 del TUIR.

Il nuovo limite, sempre in riferimento solo all'anno in corso, ricomprende, come previsto dal D.L. Aiuti bis 115/2022, possibili rimborsi di spese per utenze domestiche, acqua, luce e gas, intestate al lavoratore o ai suoi familiari. Si ricorda che per queste erogazioni **è necessario che il datore di lavoro ottenga un'autocertificazione dal lavoratore oppure copia delle bollette** per le quali viene utilizzato il bonus. Attenzione va posta inoltre al fatto che nell'importo complessivo possono rientrare le spese per l'utilizzo di autovetture, cellulari e pc già sottoposte a imposizione fiscale durante l'anno per superamento della soglia precedente. In questi casi, entro fine anno, i datori di lavoro devono effettuare i conguagli delle ritenute riversando la differenza nelle buste paga.

Il 28 novembre Assonime ha pubblicato una propria circolare di chiarimenti che commenta anche la [circolare n. 5/2022 dell'Agenzia delle entrate](#) sullo stesso tema (pur se riferita alla soglia precedente fissata 600 euro dal decreto Aiuti bis). Per quanto riguarda il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas, la circolare di Assonime, in assenza di chiarimenti dell'Agenzia, ritiene **che NON si possano comprendere le spese di collegamento ad Internet.**

*Concludiamo ricordando che **le domande per il c.d. "voucher connettività"** da parte di **imprese e professionisti** per l'incentivo su abbonamenti ad **internet ultraveloce** possono essere **presentate fino al 15 dicembre 2022.***

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE**

In questa scheda riepiloghiamo le **modalità di calcolo e di versamento del saldo IMU 2022, in scadenza il prossimo 16 dicembre**, sulla base della **normativa in vigore per il 2022**¹.

Da notare, che la maggior parte delle **norme che esoneravano dai versamenti IMU** per il saldo 2020 e il primo acconto 2021 **non sono applicabili con riferimento al saldo 2022**, per il quale rimangono applicabili solo alcune **esenzioni specifiche**.

SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022	
PREMESSA	<p>A partire dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) è stata abolita, e sia l'IMU che la TASI sono state sostituite dalla "nuova IMU"², la relativa normativa comunque è molto simile a quella precedente e si applica sull'intero territorio nazionale³.</p> <p>In tale contesto si segnala che l'occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non incide sull'obbligo del proprietario di corrispondere l'IMU. Questo perché, ai fini IMU, bisogna dare rilevanza al titolo di proprietà e non, invece, all'effettiva disponibilità del bene⁴.</p>
AMBITO DI APPLICAZIONE	<p>Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale (come usufrutto, uso e abitazione, superficie o enfiteusi).</p> <p>Sono inoltre soggetti passivi di IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; ◆ il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali; ◆ il locatario (ovvero chi fruisce dell'immobile), dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing. <p>In presenza di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. In questo caso, nell'applicare l'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche con riferimento all'applicazione delle esenzioni o agevolazioni.</p> <p>Sono esenti IMU le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le</p>

¹ "nuova IMU" ex art. 1, commi 738-783 della Legge 160/2019.

² regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 160/2019.

³ fatta salva l'autonomia impositiva delle Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI), così come della Regione Friuli-Venezia Giulia.

⁴ così come accade per gli immobili in leasing.

relative **pertinenze**. Sono invece soggette ad IMU, con **aliquota ridotta** (0,5%) e detrazione di € 200, le **abitazioni principale di lusso**, ossia quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ricordiamo che si considera “**abitazione principale**” l'immobile utilizzato come **dimora** del **possessore** e del proprio **nucleo familiare** a condizione che vi **risiedano anagraficamente**.

L'**esenzione IMU** si applica anche alle seguenti fattispecie:

PREVISTA DAL COMUNE	
1	unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari , purché non locata
PREVISTA DALLA LEGGE	
1	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
2	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008, adibiti ad abitazione principale
3	<p>unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; ✓ dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; ✓ del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; ✓ appartenente alla carriera prefettizia; <p>per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p>

Sono **esenti IMU** anche i **terreni agricoli**:

- ◆ **posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP**, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole⁵, indipendentemente dall'ubicazione;
- ◆ **ubicati nei Comuni delle isole minori**⁶;
- ◆ **a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- ◆ **ricadenti in aree montane o di collina** delimitate⁷.

A partire **dal 01.01.2022** sono **esenti** dall'IMU i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. “beni merce”)**. Questo vale finché:

⁵ di cui all'art. 1, comma 3, D.lgs. n. 99/2004.

⁶ di cui all'Allegato A annesso alla Legge n. 448/2001.

⁷ ai sensi dell'art. 15, Legge n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla CM 14.6.1993, n. 9.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ permanga tale destinazione, e ◆ gli immobili non siano in ogni caso locati.  <p>In tale caso, a pena di decadenza è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, nella quale occorre indicare simile esenzione. In caso contrario non sarà infatti possibile usufruire del beneficio.</p>				
BASE IMPONIBILE	<p>La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la rendita catastale risultante all'inizio del periodo, ◆ rivalutata del 5%, ◆ applicando alla rendita rivalutata specifici moltiplicatori. <p>In particolari ipotesi la base imponibile può essere ridotta. Di seguito si riportano i casi specifici e la relativa aliquota di riduzione.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th style="text-align: center; padding: 5px;">RIDUZIONE DEL 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli immobili di interesse storico artistico⁸; ◆ i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili⁹ e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; ◆ immobili esclusi quelli "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il contratto sia registrato; ✓ il comodante: <ol style="list-style-type: none"> a) possieda un solo immobile in Italia; b) risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative "di lusso".</p> <p>La riduzione del 50% si applica anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest'ultimo e presenza di figli minori;</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th style="text-align: center; padding: 5px;">RIDUZIONE DEL 67,5%</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>l'unità immobiliare (una sola) ad uso abitativo, non locata né concessa in</p> </td> </tr> </tbody> </table>	RIDUZIONE DEL 50%	<ul style="list-style-type: none"> ◆ gli immobili di interesse storico artistico⁸; ◆ i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili⁹ e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; ◆ immobili esclusi quelli "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il contratto sia registrato; ✓ il comodante: <ol style="list-style-type: none"> a) possieda un solo immobile in Italia; b) risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative "di lusso".</p> <p>La riduzione del 50% si applica anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest'ultimo e presenza di figli minori;</p>	RIDUZIONE DEL 67,5%	<p>l'unità immobiliare (una sola) ad uso abitativo, non locata né concessa in</p>
RIDUZIONE DEL 50%					
<ul style="list-style-type: none"> ◆ gli immobili di interesse storico artistico⁸; ◆ i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili⁹ e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; ◆ immobili esclusi quelli "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il contratto sia registrato; ✓ il comodante: <ol style="list-style-type: none"> a) possieda un solo immobile in Italia; b) risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative "di lusso".</p> <p>La riduzione del 50% si applica anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest'ultimo e presenza di figli minori;</p>					
RIDUZIONE DEL 67,5%					
<p>l'unità immobiliare (una sola) ad uso abitativo, non locata né concessa in</p>					

⁸ Di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

⁹ L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

	<p>comodato, posseduta in Italia da soggetti non residenti e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia¹⁰.</p> <p style="text-align: center;">RIDUZIONE DEL 75%</p> <p>immobili locati a canone concordato, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.</p> <p>Ai fini del calcolo della base imponibile occorre ricordare che l'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero.</p> <p>In caso di acquisto dell'immobile durante l'anno va considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente; ◆ l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. <p>A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p>
<p style="text-align: center;">ALIQUOTE IMU</p>	<p>Una volta determinata la base imponibile occorre moltiplicarla per l'aliquota di riferimento.</p> <p> Le aliquote IMU sono deliberate dai Comuni rispettando determinati limiti. In ogni caso, considerata l'ampio raggio d'azione riservato ai Comuni, è indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sull'opposto sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO</p>	<p>L'IMU deve essere versata in due rate di pari importo (50%), come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima (acconto) entro il 16 giugno dell'anno di riferimento. In questo caso l'imposta è calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente; ◆ la seconda (saldo) entro il successivo 16 dicembre, utilizzando le aliquote e detrazioni dell'anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento. <p>Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, in tal caso da corrispondere entro il 16 giugno.</p> <p>Al contrario, in considerazione del "verificarsi di una particolare situazione", il singolo Comune può deliberare un termine di scadenza diverso,</p>

¹⁰ art. 1, comma 743 della Legge 234/2021.

	<p>per tale ragione è sempre opportuno verificare la delibera del Comune.</p> <p>Rispetto a quanto visto sopra fanno poi eccezione gli enti non commerciali, che versano l'IMU in 3 rate¹¹.</p> <p>Il versamento può essere effettuato con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale o tramite la piattaforma "PagoPA".</p> <p>Come in passato, l'importo minimo di versamento è pari a € 12, e il singolo Comune può comunque fissare un diverso importo minimo</p>
<p>NORMATIVA EMERGENZIALE E SPECIFICA PER IL SALDO 2022</p>	<p>Con riferimento alle disposizioni emanate in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19 occorre notare che la maggior parte delle stesse non sono applicabili all'IMU per il 2022.</p> <p>Altra norma premiale per il 2022 è quella che ha visto prorogata l'esenzione IMU prevista per i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012 che ha colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto¹².</p> <p>La misura si applica fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi immobili, entro il termine ultimo del 31.12.2022¹³.</p>
<p>IMU DEI CONIUGI RESIDENTI IN IMMOBILI DIVERSI</p>	<p>Vi sono poi importanti novità con riferimento ai soggetti passivi IMU che risultano</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ coniugati, e ◆ residenti in immobili diversi (anche sullo stesso Comune), <p>per i quali in passato erano sorte problematiche in merito alla possibilità di usufruire della duplice agevolazione per l'abitazione principale/prima casa.</p> <p>È stato chiarito¹⁴ che tutti coniugi residenti separatamente – a prescindere dalla località di riferimento – potranno legittimamente beneficiare entrambi dell'esenzione dal versamento dell'imposta sulla prima casa. Lo stesso principio è applicabile anche per coloro che si sono ritrovati in passato a versare l'IMU su almeno un immobile di residenza dei coniugi, i quali potranno pertanto presentare le istanze di rimborso o proseguire negli eventuali contenziosi pendenti.</p> <p>Quanto sopra riportato sulla duplice agevolazione per i coniugi che dimorano in immobili differenti vale, però, solo per coloro che risultano effettivamente residenti separatamente; non sarà invece possibile evitare il versamento sulle c.d. secondo case (tipicamente di villeggiatura), in caso di spostamenti della residenza solamente fittizi.</p>

¹¹ art. 1, comma 721 della Legge 147/2013 (Finanziaria 2014).

¹² art. 22-bis del D.L. 4/2022.

¹³ I comuni interessati sono quelli di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 74/2012.

¹⁴ A seguito dell'emanazione della sentenza n. 209 del 13.10.2022 della Corte Costituzionale

LEGGE DI BILANCIO 2023

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO-MISURE LAVORO E PREVIDENZA



Assunzioni agevolate: condizioni e limiti per la fruizione degli sgravi contributivi nel 2023

Sono tre le misure previste dal disegno di **legge di Bilancio 2023** per favorire l'occupazione.

Il disegno di legge prevede:

- 1) l'**esonero totale** dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel caso di assunzione di beneficiari di **reddito di cittadinanza**,
- 2) l'**esonero totale** dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel caso di assunzione di beneficiari di **donne svantaggiate**
- 3) l'**esonero totale** dei contributi previdenziali a carico
- 4) o dei datori di lavoro nel caso di assunzione di beneficiari di **giovani UNDER 36** che non hanno mai avuto un impiego a tempo indeterminato.

Per le agevolazioni già previste dalla legge di Bilancio 2021, introdotte per il biennio 2021/2022, occorrerà inoltre attendere l'autorizzazione della Commissione UE.

Beneficiari di reddito di cittadinanza

La prima misura si pone in alternativa a quella già prevista dall'art. 8 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 e riguarda i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

La **durata** del beneficio è di **dodici mesi** e consiste nell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel **limite massimo** di importo pari a **6.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Le **altre due agevolazioni** riprendono le misure già previste e dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) limitatamente al biennio 2021/2022 prevedendone l'**estensione** anche al **2023**.

Donne svantaggiate

L'ulteriore agevolazione ha lo scopo di promuovere l'occupazione femminile ed anche in questo caso è previsto un intervento mediante estensione di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2021; in particolare è previsto che le disposizioni cui al comma 16, dell'art. 1, della legge n. 178/2020 alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il predetto comma 16 ha **incrementato al 100 per cento** la riduzione contributiva parziale, pari al 50 per cento, già prevista dall'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012.

È appena il caso di aggiungere che si tratta di una misura agevolativa che si applica alle assunzioni e alle trasformazioni di donne considerate svantaggiate.

Si considerano donne considerate svantaggiate coloro che possono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano un'età anagrafica di **almeno cinquant'anni** e siano **disoccupate** da **oltre dodici mesi**;
- b) qualsiasi età, **prive** di un **impiego regolarmente retribuito** da **almeno sei mesi**, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.

In tale ipotesi, occorrono due requisiti: l'assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nonché il requisito della **residenza in determinate aree**.

Per la **verifica** dell'assenza di un impiego regolarmente retribuito occorre fare riferimento al D.M. 17 ottobre 2017;

- c) qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle aree di cui all'art. 2, punto 4) lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014, f);
- d) qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da **almeno ventiquattro mesi**, ovunque residenti.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o priva di impiego) deve sussistere alla data dell'evento per cui si intende richiedere l'agevolazione:

- se si intende richiedere il beneficio per **un'assunzione a tempo determinato**, il requisito deve sussistere **alla data di assunzione** e non a quello dell'eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
- se, invece, si intende richiedere il beneficio **per una trasformazione a tempo indeterminato**, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione (messaggio INPS n. 1421/2021).

La durata dell'agevolazione è di **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato, **18 mesi** nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato.

Nel caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato l'agevolazione non può superare complessivamente la durata di 18 mesi.

Il diritto all'agevolazione in argomento è subordinato a un **incremento occupazionale netto**, da calcolarsi sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Giovani under 36

Nel primo caso, relativo alle assunzioni a favore dei giovani, è previsto che le disposizioni di cui al comma 10, dell'art. 1, della legge n. 178/2020 si estendono alle **nuove assunzioni** a tempo indeterminato e alle **trasformazioni** dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

È utile ricordare che il citato comma 10 ha previsto, transitoriamente, che l'esonero parziale già previsto dall'art. 1, commi 100 a 105 e 107, della legge n. 205/2017 si applica nella misura del 100 per cento fino a limite massimo di euro 6.000 annui, da riparametrare ed applicare su base mensile.

L'incentivo si applica ai lavoratori che al momento dell'assunzione o della trasformazione **non abbiano ancora compiuto 36 anni** ed a condizione che non siano **mai stati occupati** precedentemente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

La durata dell'incentivo è di **36 mesi** ma la durata sale a **48 mesi** se il luogo di lavoro è ubicato in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Qualora infatti l'assunzione venga effettuata in una sede o unità produttiva ubicata in tali regioni, l'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi e quindi per dodici mesi in più rispetto alle altre aree del territorio nazionale.

Autorizzazione della Commissione UE

Le tre disposizioni in commento sono condizionate, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

A questo proposito si ricorda che le agevolazioni già previste dalla legge n. 178/2020, introdotte per il biennio 2021/2022, in realtà possono essere utilizzate **solo per le assunzioni** avvenute entro il **30 giugno 2022**.

L'autorizzazione comunitaria, infatti, è stata richiesta e concessa dalla Commissione europea ai sensi del Temporary Framework introdotto per affrontare le conseguenze sul piano economico della pandemia da Covid_19.

Tuttavia, tale quadro di aiuti è scaduto il 30 giugno 2022.

Per riepilogare:

Misura	Assunzione percettori reddito di cittadinanza
Ambito datoriale	Datori lavoro del settore privato
Tipologia di assunzione	Assunzione con contratto a tempo indeterminato o trasformazione contratti a tempo determinato
Validità	Dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Sgravio	100% Contributi a carico del datore di lavoro (esclusi quelli INAIL) fino al massimo € 6.000,00 annui;
Requisiti del lavoratore	Lavoratore percettore di reddito di cittadinanza
Durata beneficio	12 mesi
Esclusione	Lavoro domestico
Condizione	Autorizzazione della Commissione UE – trattandosi di aiuto di stato

Misura	Assunzione Donne svantaggiate
Ambito datoriale	Datori lavoro del settore privato
Tipologia di assunzione	Assunzione con contratto a tempo indeterminato o trasformazione contratti a tempo determinato
Validità	Dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Sgravio	100% Contributi a carico del datore di lavoro (esclusi quelli INAIL) fino al massimo € 6.000,00 annui;
Requisiti del lavoratore	a) abbiano un'età anagrafica di almeno cinquant'anni e siano disoccupate da oltre dodici mesi ; b) qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi , residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea. c) qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi , residenti nelle aree di cui all'art. 2, punto 4) lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014, f); d) qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi , ovunque residenti.
Durata beneficio	12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato 18 mesi complessivi in caso di trasformazione (se il rapporto a tempo determinato non era agevolato 18 mesi dalla trasformazione)
Esclusione	Lavoro domestico
Condizione	Autorizzazione della Commissione UE

Misura	Assunzione giovani Under 36
Ambito datoriale	Datori lavoro del settore privato
Tipologia di assunzione	Assunzione con contratto a tempo indeterminato o trasformazione contratti a tempo determinato
Validità	Dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Sgravio	100% Contributi a carico del datore di lavoro (esclusi quelli INAIL) fino al massimo € 6.000,00 annui;
Requisiti del lavoratore	Lavoratori che non abbiano raggiunto il 36mo anno di età (35 anni + 364 giorni) mai occupati precedentemente con contratti a tempo indeterminato o indeterminato.
Durata beneficio	36 mesi (fino a 48 mesi per i lavoratori assunti in regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Esclusione	Lavoro domestico
Condizione	Autorizzazione della Commissione UE – trattandosi di aiuto di stato

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 439455 del 29 novembre 2022](#)

Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione.

♦ [Modello di avviso di intimazione](#)

[Provvedimento 439255 del 29 novembre 2022](#)

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta italiani.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022](#)

Crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater).

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** nel mese di **NOVEMBRE** dalla **n. 574** del 18.11.2022 alla **n. 579** del 30.11.2022 e nel mese di **DICEMBRE** la **n. 580** del 01.12.2022 sono consultabili direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ♦ [Risposte alle istanze di interpello di Novembre](#)
 - ♦ [Risposte alle istanze di interpello di Dicembre](#)
-

LO SCADENZARIO DAL 02.12.2022 AL 16.12.2022

Giovedì 15 dicembre 2022

Le **Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Giovedì 15 dicembre 2022

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti **nel mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì 16 dicembre 2022

I proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l'IMU è dovuta, ad eccezione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali, devono provvedere al versamento del **saldo IMU 2022**. Il versamento è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote applicabili all'anno 2022.

Venerdì 16 dicembre 2022

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento**

dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Venerdì **16 dicembre 2022**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai **trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi**, nonché di **titoli rappresentativi** dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Venerdì **16 dicembre 2022**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **novembre 2022** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Venerdì **16 dicembre 2022**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, **nel mese di novembre 2022**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 dicembre 2022**

I **oggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli **Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)** devono versare le ritenute sui proventi derivanti da

	O.I.C.R. effettuate nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì 16 dicembre 2022	Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000 , escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì 16 dicembre 2022	Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Venerdì 16 dicembre 2022	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di novembre 2022 relativi a contratti di locazione breve , tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Venerdì 16 dicembre 2022	I Condomini , in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Venerdì 16 dicembre 2022	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità

telematiche.

Venerdì **16 dicembre 2022**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 dicembre 2022**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Venerdì **16 dicembre 2022**

I **sostituti d'imposta** devono versare, a titolo di acconto, **l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto** maturate nell'anno 2022, con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **16 dicembre 2022**

Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono versare:

- ◆ l'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al **mese precedente**, sugli utili delle azioni e dei titoli **immessi** nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. con modello F24.

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati:

- ◆ l'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel **secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato)** con modello F24.
 - ◆ l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle
-

gestioni individuali di portafoglio (**regime del risparmio gestito**) in caso di revoca del mandato di gestione nel **secondo mese precedente**.

Venerdì **16 dicembre 2022**

I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 devono effettuare il versamento, a titolo di acconto, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2022, **dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi** di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Un cordiale saluto e buon lavoro dallo Studio